

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 170 IN DATA 04/10/2011

OGGETTO: RICORSI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO PROMOSSE DA IMMOBILIARE MONDIAL S.R.L. E DITTA MICHELE RATTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONTRO COMUNE DI LUINO - RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

L'anno duemilaundici, addì quattro del mese di ottobre alle ore 18:20, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	NO
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICORSI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO PROMOSSE DA IMMOBILIARE MONDIAL S.R.L. E DITTA MICHELE RATTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONTRO COMUNE DI LUINO - RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano, notificato al Comune di Luino in data 24/09/2011 (ns. protocollo n. 16034) promosso dalla società IMMOBILIARE MONDIAL S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Laura FERRARIO, volto a conseguire: 1) l'annullamento di diversi atti e provvedimenti inerenti la progettazione della pista ciclabile (che per il loro numero di omette in questa sede di riportare); 2) l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa tutela cautelare, nelle parti de quibus della deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2011 oltre a diverse note del settore tecnico, nonché, nelle parti de quibus, della deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2009, inerenti il piano attuativo "ex Ratti" in zona Z3 del PRG; 3) la condanna ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. al risarcimento dei danni maturati in relazione al ritardo nell'approvazione del piano attuativo ex l.r. 23/97; 4) condanna al risarcimento per i danni patiti e patienti in conseguenza degli atti e comportamenti impugnati, ovvero, in subordine, in denegata ipotesi, per l'indennizzo ex art. 21, quinquies, Legge 241/90;

VISTO il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano, notificato al Comune di Luino in data 26/09/2011 (ns. protocollo n. 16083) promosso dalla DITTA MICHELE RATTI S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto INVERNIZZI, volto a conseguire: 1) l'annullamento, previa sospensione nelle parti de quibus di diversi atti e provvedimenti inerenti il piano attuativo "ex Ratti" in zona Z3 del PRG e la progettazione della pista ciclabile (che per il loro numero di omette in questa sede di riportare); 2) l'accertamento e la declaratoria di nullità ex art. 21 septies, 11 e 15 della legge 241/1990 ed ex art. 31 c.p.a. degli atti infra specificati; 3) la condanna al risarcimento dei pregiudizi arrecati ed arrecandi da atti comportamenti infra illustrati; 4) condanna in relazione ad atti e comportamenti infra illustrati a corrispondere gli indennizzi ex art. 21, quinquies, Legge 241/90;

DATO ATTO che entrambi i ricorsi recano istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati tuttora sussiste l'interesse a costituirsi nei giudizi amministrativi di primo grado per tutelare le ragioni dell'Ente, giudizi che saranno verosimilmente riuniti;

RITENUTO opportuno resistere in giudizio al fine di tutelare le ragioni del Comune di Luino;

DATO ATTO che l'Amministrazione non è dotata di un Ufficio Avvocatura interno incaricato di assistere e difendere l'Ente in giudizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale degli incarichi per le prestazioni di lavoro autonomo, dall'applicazione del medesimo sono esclusi gli incarichi di rappresentanza legale in giudizio;

CONSIDERATO, pertanto, di acquisire in economia il servizio di patrocinio e difesa legale nella causa amministrativa in argomento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del vigente regolamento comunale per gli acquisti dei beni e servizi in economia, in quanto il servizio legale è specificazione della voce di spesa relativa ai servizi generali di prestazione d'opera intellettuale, consentita fino ad un importo di Euro 30.000,00.= Iva esclusa;

CONSIDERATO, inoltre, di affidare il servizio legale di patrocinio e difesa legale in argomento, con affidamento diretto tramite cottimo fiduciario ex articolo 8, comma 2, del citato regolamento, senza ulteriori adempimenti in quanto ricorre il presupposto dell'importo della spesa stimato inferiore ad Euro 20.000,00.=, con esclusione dell'IVA, in applicazione degli indirizzi della Giunta comunale in merito alla determinazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti in ordine al valore della causa;

DATO ATTO che l'Avvocato Maria Cristina COLOMBO ha già fornito il supporto giuridico al settore urbanistico per la gestione del procedimento di riqualificazione dell'area oggetto del contenzioso promosso dalla società IMMOBILIARE MONDIAL S.r.l. e dalla DITTA MICHELE RATTI S.p.A. in liquidazione e, pertanto, già conosce tutti gli aspetti della complessa vicenda;

REPUTATO di incaricare l'Avvocato Maria Cristina COLOMBO, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Varese e cassazionista dal 18/01/2008, dello Studio Legale GALBIATI, SACCHI e Associati con Studio Legale in Varese, Via Dandolo n. 10, affinché patrocinii e difenda il Comune di Luino nei giudizi di cui ai predetti ricorsi;

VISTA la nota del Servizio Appalti in data 26/09/2011, prot. n. 16168, di richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di assistenza in favore dell'Amministrazione comunale nella vertenza in oggetto;

DATO ATTO che, giusta mail in data 29/09/2011 protocollata al n. 16437 in pari data, l'Avvocato Maria Cristina COLOMBO ha dichiarato la disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio del Comune di Luino per difendere gli interessi dell'Ente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano nei due ricorsi in argomento;

DATO ATTO che con nota del Servizio Appalti in data 03/10/2011, prot. n. 16621 e con mail dell'Avvocato Maria Cristina COLOMBO in data 03/10/2011 protocollato al n. 16728 in data 04/10/2011 è stato concordato per l'incarico in argomento un importo massimo forfettario da impegnare a bilancio indicato nella somma omnia per entrambi i ricorsi (sostanzialmente identici) di € 8.000,00=, oltre CNA al 4% ed IVA al 21%, e pertanto complessivi € 10.067,20=;

REPUTATO di approvare lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza; la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli;

DATO ATTO che il compenso concordato per la prestazione professionale dell'Avv. Maria Cristina COLOMBO in entrambi i giudizi di primo grado ivi compresi i giudizi cautelari, ammonta ad € 8.000,00=, oltre Cassa Nazionale avvocati 4% (€ 320,00=) ed I.V.A. 21% (€ 1.747,20= su imponibile di € 8.320,00=), e pertanto complessivi € 10.067,20=, importo non trova finanziamento all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitrari e risarcimenti");

REPUTATO, al fine di far fronte alla previsione di spesa di cui sopra di integrare la dotazione dell'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitrari e risarcimenti") mediante prelievo della somma di € 10.067,20= dall'intervento 1.01.08.11.0100 "Fondo di riserva" del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata al Tesoriere Banca popolare di Sondrio e all'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, resa immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Appalti, in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal funzionario incaricato, in assenza della Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI RESISTERE in giudizio avverso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano, notificato al Comune di Luino in data 24/09/2011

(ns. protocollo n. 16034) promosso dalla società IMMOBILIARE MONDIAL S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Laura FERRARIO, volto a conseguire: 1) l'annullamento di diversi atti e provvedimenti inerenti la progettazione della pista ciclabile (che per il loro numero di omette in questa sede di riportare); 2) l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa tutela cautelare, nelle parti de quibus, della deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2011 oltre a diverse note del settore tecnico, nonché, nelle parti de quibus, della deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2009, inerenti il piano attuativo "ex Ratti" in zona Z3 del PRG; 3) la condanna ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. al risarcimento dei danni maturati in relazione al ritardo nell'approvazione del piano attuativo ex l.r. 23/97; 4) condanna al risarcimento per i danni patiti e patienti in conseguenza degli atti e comportamenti impugnati, ovvero, in subordine, in denegata ipotesi, per l'indennizzo ex art. 21, quinquies, Legge 241/90.

2. **DI RESISTERE** in giudizio avverso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano, notificato al Comune di Luino in data 26/09/2011 (ns. protocollo n. 16083) promosso dalla DITTA MICHELE RATTI S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto INVERNIZZI, volto a conseguire: 1) l'annullamento, previa sospensione nelle parti de quibus di diversi atti e provvedimenti inerenti il piano attuativo "ex Ratti" in zona Z3 del PRG e la progettazione della pista ciclabile (che per il loro numero di omette in questa sede di riportare); 2) l'accertamento e la declaratoria di nullità ex art. 21 septies, 11 e 15 della legge 241/1990 ed ex art. 31 c.p.a. degli atti infra specificati; 3) la condanna al risarcimento dei pregiudizi arrecati ed arrecandi da atti comportamenti infra illustrati; 4) condanna in relazione ad atti e comportamenti infra illustrati a corrispondere gli indennizzi ex art. 21, quinquies, Legge 241/90.
3. **DI OPPORSI** all'accoglimento delle domande cautelari proposte in entrambi i ricorsi di merito di cui ai punti precedenti.
4. **DI INCARICARE** l'Avvocato Maria Cristina COLOMBO, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Varese, dello Studio Legale GALBIATI, SACCHI e Associati con Studio Legale in Varese, Via Dandolo n. 10, di difendere, rappresentare e patrocinare il Comune di Luino nei giudizi incardinati a seguito del ricorso di cui punti precedenti e nei giudizi cautelari proposti nei predetti ricorsi.
5. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro tempore* a munire il legale incaricato di procure alle liti ai sensi di legge, conferendogli pertanto tutte le facoltà di legge ed in particolare quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. M. Cristina Colombo - Studio Legale, Galbiati, Sacchi e Associati, Milano, Via Durini n. 24.
6. **DI APPROVARE** inoltre lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli.
7. **DI DARE ATTO** che il compenso concordato per la prestazione professionale dell'Avv. Maria Cristina COLOMBO in entrambi i giudizi di primo grado ivi compresi i giudizi cautelari, ammonta ad € 8.000,00.=, oltre Cassa Nazionale avvocati 4% (€ 320,00.=) ed I.V.A. 21% (€ 1.747,2.= su imponibile di € 8.320,00.=), e pertanto a complessivi € 10.067,20.= non trova finanziamento all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti");
8. **DI INTEGRARE** la dotazione dell'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti") mediante prelievo della somma di € 10.067,20.= dall'intervento 1.01.08.11.0100 "Fondo di riserva" del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.
9. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione dovrà essere comunicata al Tesoriere Banca popolare di Sondrio e all'Organo consiliare ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

10. DI DEMANDARE, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Funzionario Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto di incarico professionale e le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, comunicazione e liquidazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di costituirsi e difendere le ragioni dell'Ente nei giudizi cautelari, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267..

www.Albopretorionline.it 071017



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO PROMOSSE DA IMMOBILIARE MONDIAL S.R.L. E DITTA MICHELE RATTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONTRO COMUNE DI LUINO - RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 04/10/2011



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
APPALTI E CONTRATTI**
(Dott. Mauro VETTOREL)



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO PROMOSSE DA IMMOBILIARE MONDIAL S.R.L. E DITTA MICHELE RATTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONTRO COMUNE DI LUINO - RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 04/10/2011

in ASSENZA DELLA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Dott. ssa Mariella ENRICO)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Dott. ssa Anna KOERLIN)



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

**CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA, LA
DIFESA ED IL PATROCINIO GIUDIZIARIO E STRAGIUDIZIALE DEL
COMUNE DI LUINO.**

Il sottoscritto dott. Mauro VETTOREL, Funzionario Responsabile del Servizio Appalti del Comune di Luino (di seguito Amministrazione), domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, con sede in Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, codice fiscale 84000310122, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. [.] - in data [.] / [.] / 2011, ed in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente per cui agisce, ai sensi ed effetti dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000,

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

all'Avvocato **Maria Cristina COLOMBO** (in seguito incaricato), iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Varese e cassazionista dal 18/01/2008, codice fiscale CLM MCR 67H51L 628V, dello Studio Legale GALBIATI, SACCHI e Associati P. IVA 11924530154 con Studio Legale in Varese, Via Dandolo n. 10.

PREMESSO che:

- ✓ la società **IMMOBILIARE MONDIAL S.r.l.** rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Laura FERRARIO, notificava al Comune di Luino in data 24/09/2011 (ns. protocollo n. 16034) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano volto a conseguire 1) l'annullamento di diversi atti e provvedimenti (che per il loro numero di omette in questa sede di riportare); 2) l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa tutela cautelare, nelle parti de quibus, della

deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2011 oltre a diverse note del settore tecnico, nonché, nelle parti de quibus, della deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2009; 3) la condanna ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a. al risarcimento dei danni maturati in relazione al ritardo nell'approvazione del piano attuativo ex l.r. 23/97; 4) condanna al risarcimento per i danni patiti e patienti in conseguenza degli atti e comportamenti impugnati, ovvero, in subordine, in denegata ipotesi, per l'indennizzo ex art. 21, quinquies, Legge 241/90;

- ✓ la DITTA MICHELE RATTI S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto INVERNIZZI, notificava al Comune di Luino in data 26/09/2011 (ns. protocollo n. 16083) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano volto a conseguire 1) l'annullamento, previa sospensione nelle parti de quibus di diversi atti e provvedimenti (che per il loro numero si omette in questa sede di riportare); 2) l'accertamento e la declaratoria di nullità ex art. 21 septies, 11 e 15 della legge 241/1990 ed ex art. 31 c.p.a. degli atti infra specificati; 3) la condanna al risarcimento dei pregiudizi arrecati ed arrecandi da atti comportamenti infra illustrati; 4) condanna in relazione ad atti e comportamenti infra illustrati a corrispondere gli indennizzi ex art. 21, quinquies, Legge 241/90;
- ✓ entrambi i ricorsi recano istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati tuttora sussiste l'interesse a costituirsi nei giudizi amministrativi di primo grado per tutelare le ragioni dell'Ente, giudizi che saranno verosimilmente riuniti in uno solo;
- ✓ la Giunta Comunale con deliberazione di n. [.] in data [.] / [.] / 2011, immedia-

tamente eseguibile, dispone di costituirsi in entrambi i giudizi promossi con i predetti ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano;

- ✓ nel medesimo provvedimento collegiale si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa del Comune nella persona dell'Avvocato Maria Cristina COLOMBO dello Studio Legale GALBIATI, SACCHI e Associati e autorizzando il *Sindaco pro tempore*, nella qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione, e nel rispetto dello Statuto comunale a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del presente contratto di incarico professionale.

Tutto ciò premesso, tra le anzidette parti, si conviene e stipula il seguente conferimento di incarico di assistenza legale nonché di difesa e patrocinio giudiziale, secondo le sottoindicate modalità e condizioni:

1. **(Oggetto dell'incarico)** - L'incarico professionale viene conferito per la difesa ed il patrocinio legale delle ragioni dell'Ente, munendo il professionista di procura alle liti ex art. 83 C.P.C. e con i poteri tutti di cui all'art. 84 C.P.C. ed in particolare, proporre domande controricorsi, chiamare in causa terzi, conciliare e transigere la controversia, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare le altrui rinunce, incassare, quietanzare, farsi sostituire e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, nella causa che vede la stessa contrapposta alle società IMMOBILIARE MONDIAL S.r.l. e DITTA MICHELE RATTI S.p.A., come da apposite e formali procura alle liti che verranno rilasciate dal Sindaco all'Avv. Maria Cristina COLOMBO di Varese, con elezione di domicilio presso

il suo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, Milano, Via Durini n. 24.

Il presente incarico è conferito per il solo giudizio amministrativo di primo grado all'Avv. Maria Cristina COLOMBO di Varese ed è regolato per quanto non espressamente previsto nel presente convenzionamento dalle norme codicistiche disciplinanti il mandato e da quelle deontologiche di cui al relativo codice comportamentale per la professione forense.

2. (Limitazione al potere dell'incaricato) – Per quanto occorrente resta inteso che ogni ipotesi di transazione e conciliazione, anche stragiudiziale, nonché ogni ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione delle altrui rinunce dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione, restando obbligo dell'incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione, fermo essendo che l'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione alle soluzioni tecniche e pareri rilasciati dal professionista legale.

3. (Obblighi dell'Amministrazione) - L'Amministrazione si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia ed utile alla migliore difesa, oltre a quelli specificamente richiesti dall'incaricato. L'incaricato riceverà copia degli atti e documenti (in autentica ove occorrenti), salvo che ex lege non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il difensore rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dell'atto con l'impegno a restituirlo all'Ente allorquando siano venute meno le esigenze processuale che ne hanno determinato la produzione.

4. (Obblighi dell'incaricato) - L'incaricato formalmente si impegna ad esercitare il mandato defensionale con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispet-

to delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che disciplinano la professione legale. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile anche in presenza di una sola delle dianzi menzionate condizioni di incompatibilità. All'uopo l'incaricato si impegna a comunicare all'Ente tempestivamente e comunque entro giorni dieci dall'insorgenza delle dianzi menzionate condizioni di incompatibilità in precedenza richiamate. L'incaricato si impegna altresì al rispetto del segreto professionale e quindi ad non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione del presente incarico. Le parti si danno reciprocamente atto che stante la particolare natura dell'Ente, il professionista dovrà in ogni caso eccedere, ove sussistenti, le intervenute prescrizioni e/o decadenze delle altrui pretese e/o diritti. L'incaricato dichiara altresì di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

5. **(Delega e domiciliazione)** - All'incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte

dell'Amministrazione, ad eccezione, ovviamente, delle mere sostituzioni di udienza. L'Ente elegge domicilio per il presente procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, presso lo studio dell'Avv. M. Cristina Colombo - Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, Milano, Via Durini n. 24.

6. **(Fondo spese ed acconti)** – Onde far fronte alle spese di giudizio e/o a titolo di acconto per diritti ed onorari l'Ente corrisponderà, per effetto del presente convenzionamento ed ex art. 2234 cod. civ., giusta richiesta dell'incaricato e previa presentazione di minuta di notula, una somma di € 6.000,00.=, oltre CNA al 4% ed IVA al 21%, (somma che verrà richiesta a conclusione della fase cautelare dei due giudizi) e pertanto complessivi € 7.550,40.= da cui dedurre la ritenuta di acconto, che verranno computati all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì gli acconti successivamente richiesti e corrisposti. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il professionista si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando gli acconti percepiti divengano insufficienti per il prosieguo della difesa, l'incaricato dovrà tempestivamente avvertire l'Amministrazione affinché quest'ultima provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire all'incaricato il prosieguo dell'incarico. In difetto di assunzione di impegno di spesa integrativo e/o aggiuntivo il professionista potrà dismettere il mandato difensionale, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
7. **(Corrispettivo dell'incarico)** – Le parti convengono di determinare convenzionalmente i diritti e gli onorari nell'importo massimo forfettario omnia

per entrambi ricorsi (sostanzialmente identici) di € 8.000,00.=, oltre CNA al 4% ed IVA al 21%, e pertanto complessivi 10.067,20.=. La data di riferimento per la presentazione della minuta di notula è comunque compresa entro il termine stabilito dal primo periodo del successivo punto otto. Le parti conven-gono e si danno reciprocamente atto che, nell'ipotesi in cui in sede di tassazio-ne delle spese da parte del giudice questa avvenga in misura superiore a quella fissata con il presente atto, il professionista percepirà dall'Ente quanto mag-giormente liquidato dall'autorità giudiziaria.

- 8. (Conclusione dell'incarico – Adempimenti)** - Attesa la particolare natu-ra delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza contabile - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della minuta di notula dovrà avvenire en-tro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della minuta di notula si intende esaurito l'incarico professionale, in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, ad avvenuto espletamento di ogni per-tinente attività conseguente al deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico e fino al passaggio in giu-dicato della pronuncia, ad esito dell'effettuata notifica della stessa. A tal pro-posito il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e onde evitare pregiudizi per l'Amministrazione. Sarà comunque cura dell'incaricato notificare alle controparti soccombenti la pronuncia giurisd-

zionale.

9. (Liquidazione della minuta di notula) – Onde poter procedere alla liquidazione del compenso professionale, l'incaricato dovrà predisporre e presentare preavviso di parcella comunque denominato (minuta di notula, nota provvisoria, nota pro-forma, ecc.) che ex art 6 (penultimo comma) - 18 - 21 (ottavo comma) D.P.R. 26/10/1972, n. 633 sull'I.V.A. non costituisce fattura. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione del preavviso di parcella al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno in favore del professionista le disposizioni di cui all'art. 1224 del Cod. Civ.. Ribadita la particolare natura delle spese legali - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione – l'incaricato non potrà rinviare preavvisi di parcella o parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. I preavvisi di parcella e le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. Ai soli fini dell'accertamento di quali siano le tariffe professionali vigenti ai sensi del precedente punto 7, resta comunque fermo il termine di 45 giorni da computarsi ai sensi del precedente punto. La fattura valida ai fini fiscali verrà emessa dall'incaricato all'atto del pagamento.

10. (Revoca e rinuncia) L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare al ridetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'obbligo per l'Amministrazione di far luogo a rimborso delle spese necessarie fino a quel

momento sostenute dal professionista e di corrispondere al medesimo il compenso per l'attività fino a quel momento espletata. Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato conferitogli dall'Ente per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento corredata da minuta di notula. Nelle anzidette ipotesi di recesso, i rimborsi e i compensi saranno determinati, secondo quanto convenuto al precedente articolo 7. Sono fatti salvi gli effetti di legge della revoca e della rinuncia alla procura nei confronti delle controparti.

11. **(Norme integrative)** - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso e letterale richiamo alle norme del codice civile e di procedura civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
12. **(Registrazione)** - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso in conformità della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese inerenti la registrazione del presente atto saranno a carico della parte che intende valersene.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luino - Varese, li ____/____/2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DEL SERVIZIO APPALTI E AFFARI LEGALI

(dott. Mauro VETTOREL) _____

L'AVVOCATO INCARICATO

(Avv. Maria Cristina COLOMBO) _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

Tramontana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 07 OTT. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 07 OTT. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI

Romano Nicodi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino

www.AlboPretorioLuino.it 07/10/11